

## LE SU SULLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE A SEQUESTRO PREVENTIVO E A CONFISCA IL VEICOLO CONDOTTO IN STATO DI EBBREZZA, OGGETTO DI UN CONTRATTO DI LEASING

*Nota a Cass., sez. un., 19.01.2012 (dep. 17.04.2012), Pres. Lupo, Rel. Galbiati, ric. PM in c. Volkswagen Leasing GBMH s.p.a. e altri.*

di Elisabetta Tiani

SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda oggetto di giudizio e la disciplina della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. – 2. Sui rapporti tra sequestro preventivo e confisca. – 3. Sulla natura giuridica della confisca di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. – 4. Sulle questioni di diritto intertemporale. – 5. La soluzione della questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite.

### **1. Premessa: la vicenda oggetto di giudizio e la disciplina della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.**

Le **Sezioni Unite** sono state chiamate a pronunciarsi sulla **questione relativa al possibile assoggettamento a sequestro preventivo ex art. 321, co. 2 c.p. e a confisca**, ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., **del veicolo di proprietà di una società di leasing nella disponibilità giuridica esclusiva**, proprio in virtù di un contratto di *leasing*, **dell'utilizzatore, il quale commette il reato di guida sotto l'influenza di alcool** (con un tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l).

Nella decisione in commento, la Corte coglie altresì l'occasione per dirimere alcuni 'punti caldi' - ancor oggi discussi<sup>1</sup> - concernenti la disciplina di tale ipotesi speciale di confisca, come risultante a seguito delle modifiche legislative apportate con la l. 29 luglio 2010 n. 120 al Codice della strada.

Per comprendere appieno la portata della sentenza della Suprema Corte è necessario un preliminare cenno alla **vicenda fattuale** oggetto di giudizio, con particolare attenzione all'inquadramento temporale della fattispecie all'interno dei **molteplici interventi normativi che hanno di recente modificato l'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad.**

La **confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza alcolica è stata introdotta dal legislatore con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92**, convertito, con modificazioni, nella l. 24

---

<sup>1</sup> Cfr., in dottrina, cfr. GATTA-VIGANÒ, *Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali*, [in questa rivista](#); DIES, *I primi interventi della giurisprudenza sulla riforma della guida in stato di ebbrezza e problemi di diritto transitorio*, [in questa rivista](#); PADULA, *Sequestro e confisca dopo la riforma del codice della strada nell'alternanza fra giurisdizione e politica giudiziaria*, [in questa rivista](#); POTETTI, *La confisca e il sequestro del veicolo nell'art. 186 cod. strada*, GM 2011, 7-8, pp. 1874 ss.

luglio 2008 n. 125, in un'ottica di urgenza e prevenzione generale volta ad inasprire le sanzioni previste in questo settore e ad arginare il grave fenomeno del *drive drinking*, migliorando, al contempo, le condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.

Il **provvedimento ablativo de quo è di tipo obbligatorio**. L'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. impone, infatti, al giudice penale competente a pronunciarsi sulla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, ove in concreto venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, di **disporre sempre** con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, **la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato – ai sensi dell'art. 240 co. 2 c.p. – ad eccezione dell'ipotesi in cui il mezzo appartenga a terzi estranei al reato**.

A completamento dell'apparato sanzionatorio e, specialmente, al fine di evitare l'elusione del disposto normativo relativo alla misura della confisca, la **l. 15 luglio 2009 n. 94 ha previsto**, con riferimento al **caso in cui il veicolo appartenga ad una persona terza ed estranea al reato, il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente**.

Successivamente, con la **sentenza 4 giugno 2010, n. 196<sup>2</sup>**, la **Corte costituzionale**, ha dichiarato la **parziale illegittimità costituzionale** dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., **limitatamente all'inciso "ai sensi dell'art. 240, comma 2, del codice penale"**.

Infine, la **l. 29 luglio 2010 n. 120**, riformando ulteriormente il dettato normativo in questione, **ha espunto definitivamente il riferimento all'art. 240 co. 2 c.p. e ha introdotto il rinvio** - ai fini della disciplina del sequestro - **all'art. 224 ter c.strad.**<sup>3</sup>

**Il caso oggetto di giudizio si colloca temporalmente durante la vigenza dell'originaria disciplina della confisca del veicolo introdotta dal d.l. n. 92/2008.**

La vicenda *de quo* può così essere sintetizzata.

In data **2 maggio 2010**, la Polizia stradale di Rimini fermava l'autovettura guidata da R.S. ed accertava che lo stesso aveva una concentrazione alcolemica superiore a 1,5 g/l. Appariva così integrata la **fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 186 co. 2 lett. c)**.

Il PM presso il Tribunale di Rimini chiedeva al giudice di disporre il **sequestro preventivo del veicolo con il quale era stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p.**, in quanto l'illecito contestato ne prevedeva la confisca obbligatoria.

Nonostante la vettura risultasse intestata ad una società di *leasing*, **il PM dava rilievo alla circostanza che l'agente ne avesse la disponibilità giuridica esclusiva in virtù di un contratto di locazione finanziaria**, sicché non era possibile affermare che il veicolo appartenesse a terzi estranei al reato<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> C. cost., 4.06.2010, n. 196, P.T., *G.U.* 9 giugno 2010.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 33 co. 4 l. n. 120/2010, le disposizioni degli articoli 186, 186 *bis* e 187 c.strad., come rispettivamente modificate e introdotte, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (*G.U.* 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).

<sup>4</sup> Si deve, infatti, osservare che – essendo il predetto contratto ancora in essere all'epoca dei fatti - la società di *leasing* avrebbe dovuto lasciare la vettura nella disponibilità del reo, anche dopo la sentenza di condanna, sicché in concreto si sarebbe integrato quel rapporto relazionale di pericolosità reo-cosa presunto dalla legge ed alla base della previsione della confisca obbligatoria del veicolo. Sul concetto di pericolosità della cosa, si veda, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, VII ed., 2011, pp. 842 ss.;

**Il GIP del Tribunale di Rimini, condividendo l'osservazione del PM, emetteva il decreto di sequestro preventivo.**

Di diverso avviso si mostrava, invece, il **Tribunale del riesame** che, con provvedimento del 23 settembre 2010 (successivo, dunque, all'entrata in vigore della novella legislativa del 2010), **annullava il decreto di sequestro preventivo e disponeva la restituzione della vettura alla società di leasing**, in qualità di soggetto estraneo al reato proprietario del veicolo.

Il **PM proponeva quindi ricorso per cassazione**, affermando, in primo luogo, che la società istante non fosse legittimata a proporre la richiesta di riesame, in quanto il sequestro preventivo non avrebbe avuto l'effetto di estinguere il contratto di *leasing* e, pertanto, **la società non sarebbe stata titolare di alcun diritto alla restituzione del bene**. In secondo luogo, il PM contestava l'interpretazione del **concetto di 'appartenenza'** della cosa adottato dal Tribunale. Egli sosteneva la necessità di dare rilievo anche al **diritto di godere e disporre della cosa sulla base di un titolo idoneo ad escludere terzi**, a prescindere dall'intestazione formale del bene.

Il ricorso veniva assegnato alla **Quarta Sezione Penale**, la quale, rilevando il possibile originarsi di un contrasto giurisprudenziale in merito all'esatta definizione del concetto di 'appartenenza' con riferimento al contratto di *leasing*, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente **questione di diritto**<sup>5</sup>:

*"se in tema di guida in stato di ebbrezza l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca"*<sup>6</sup>.

La soluzione di tale quesito impone di affrontare, **in via preliminare, alcune questioni relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'ipotesi di confisca** di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., avuto riguardo, in particolare, alla successione degli interventi normativi che ne hanno modificato la fisionomia.

- Si procederà, dunque, all'esame di tali questioni, concernenti rispettivamente:
- i rapporti tra il provvedimento di sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p., e quello successivo di confisca (*infra*, § 2);
  - la natura della confisca di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. (*infra*, § 3);

---

MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IV ed., 2012, pp. 685 ss., FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, VI ed., 2009, pp. 845 ss.; GRASSO, *sub art. 240*, in ROMANO-GRASSO-PADOVANI (a cura di) *Commentario sistematico del codice penale* (artt. 150-240), 1994, pp. 523 ss.

<sup>5</sup> Cass., sez. IV, ord. 27.09.2011, Volkswagen Leasing GBMH s.p.a.

<sup>6</sup> È opportuno precisare che la soluzione di tale questione, sebbene formalmente riferita unicamente alla confisca di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., sarà ragionevolmente applicabile a tutte le ipotesi di confisca che prevedono - quale circostanza ostativa - l'appartenenza della cosa a persona estranea al reato. Cfr., ad esempio, gli artt. 240, 322 *ter*, 335 *bis*, 544 *sexies*, 640 *quater*, 648 *quater* c.p. e, nella legislazione speciale, gli artt. 301 D.p.R. n. 43/1973, 187 d.lgs. n. 58/1998, 178 co. 4 d.lgs. n. 42/2004, 9 *bis* c.strad., 259 d.lgs. n. 152/2006. Con riferimento alla confisca amministrativa, v. l'art. 20 l. n. 689/1981 e l'art. 213 co. 6 c.strad. Siffatta potenziale pervasività degli effetti della decisione delle Sezioni Unite si può evincere anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati nell'ordinanza di rimessione, i quali fanno riferimento anche ad ipotesi di confisca diverse da quella oggetto del presente giudizio. Cfr. Cass., sez. III, 3.02.2011, n. 13118, Mastroieni, CED 249929; Cass., sez. III, 12.12.2007, n. 4746, Rocco, CED 238786, CP 2009, III, 1151.

- la disciplina applicabile ai fatti commessi ed ai decreti preventivi emessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa del 2010 (*infra*, § 4)<sup>7</sup>.

## 2. Sui rapporti tra sequestro preventivo e confisca.

Il **sequestro preventivo di cui all'art. 321 co. 2 c.p.p.**, quale quello disposto dal GIP del Tribunale di Rimini nel caso di specie, deve essere tenuto distinto dal provvedimento cautelare reale emesso ai sensi del co. 1 del medesimo articolo<sup>8</sup>.

Quest'ultimo, infatti, ha ad oggetto le cose pertinenti al reato, ovverosia le cose che - se lasciate nella disponibilità del reo - possono agevolare la continuazione dell'*iter* criminoso, aggravando o protraendo le sue conseguenze o favorendo la commissione di ulteriori reati.

Diversamente, il sequestro preventivo di cui al secondo comma è strettamente funzionale alla successiva adozione della misura di sicurezza della confisca, con la quale condivide la finalità di prevenzione.

In relazione a questo tipo di provvedimento, la giurisprudenza ha elaborato due corollari.

*In primo luogo*, si ritiene che **il giudice, nel disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, debba accertare** la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ablazione del bene - e, dunque, anche **la non appartenenza della cosa a terzi estranei al reato** - già al momento della decisione sulla misura cautelare<sup>9-10</sup>.

*In secondo luogo*, **viene negata la possibilità di ordinare il sequestro preventivo delle cose di cui non sia prevista, ovvero non sia più prevista, la misura di sicurezza della confisca**<sup>11</sup>. Il provvedimento già emesso rimane privo di effetti e deve essere revocato<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Pur in mancanza di espressi riferimenti temporali relativi al decreto di sequestro preventivo del GIP di Rimini, si deve ritenere, alla luce delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, che il medesimo sia stato emesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 120/2010, sicché è necessario porsi il problema della determinazione della disciplina allo stesso applicabile a seguito dell'intervenuta novella legislativa.

<sup>8</sup> Cfr., per tutti, SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, ed. 2011, pp. 494 ss.

<sup>9</sup> È, invece, pacifico che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 co. 1 c.p.p. possa essere operato anche ai danni e nei confronti di terzi. Cfr., con riferimento alla confisca del veicolo prevista dal Codice della strada, Cass., sez. IV, 01.07.2009, n. 32964, Duranti, CED 244797, *Dejure*.

<sup>10</sup> In tal senso, v. Cass., sez. III, 27.10.2010, n. 40480, Orlando, CED 248741; Cass., sez. III, 12.12.2007, n. 4746, cit.; Cass., sez. I, 13.06.2001, n. 34019, Carlà, CED 219753, CP 2003, 237; Trib. Milano 2.03.2009, *Fambr* 2009, I, 55; Trib. Crotone 24.09.2007, *Gdir* 2008, 11, 69. *Di diverso avviso*, Trib. Latina 30.01.2009, *DeJure*. In relazione all'ipotesi di sequestro del bene in comproprietà tra l'indagato e un terzo estraneo al reato, cfr. Cass., sez. IV, 25.03.2010, n. 24291, I.L., *Dejure*; Cass., sez. IV, 2.03.2010, n. 24288, B.C.D.G., *Dejure*; Trib. Torino 6.03.2009, *Gdir* 2009, 22, 85. Per ulteriori riferimenti, v. nota n. 45.

<sup>11</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 12.07.2011, n. 34459, Zamora Guevara, CED 251103, *Dejure*; Cass., sez. IV, 17.12.2010, n. 2632, T., *Dejure*; Cass., sez. IV, 4.11.2010, n. 40523, Gibellini, CED 248859, *Dejure*.

<sup>12</sup> Cfr. Trib. Pisa, 28.01.2011, Rossi, [in questa rivista](#); Trib. Pisa, 17.12.2010, n. 1297, F.M., *Dejure*; Trib. Pisa, 15.10.2010, n. 481, M., *Dejure*. In questo senso, sembra propendere anche Trib. Torino, 20.01.2011, [in questa rivista](#). Nella dottrina, cfr. GATTA-VIGANÒ, [Natura giuridica, cit.](#); DIES, *I primi interventi*, cit.; PADULA, *Seque-*

Con riferimento al caso di specie, il *primo* corollario viene in rilievo quale postulato di tutta la vicenda processuale in esame, che vede alla propria base un provvedimento di sequestro preventivo strumentale alla confisca del veicolo, in relazione al quale il giudice ha valutato l'appartenenza o meno della cosa a terze persone estranee al reato. Il *secondo* corollario assume, invece, significative ripercussioni sulla disciplina intertemporale che deve trovare applicazione nel caso di specie.

### 3. Sulla natura giuridica della confisca di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad.

È necessario determinare la natura della confisca in discussione perché, nell'ipotesi in cui si ritengano sussistenti profili di continuità tra la misura ablativa prevista al momento della commissione del fatto tipico (e dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo) e quella attualmente disciplinata dal Codice della strada, è possibile sostenere la permanenza dei presupposti che legittimano la misura cautelare reale alla stessa finalizzata e, conseguentemente, la sua potenziale conferma in sede di legittimità<sup>13</sup>.

A tal proposito, le Sezioni Unite rilevano che, sin dall'entrata in vigore dell'originaria previsione legislativa della confisca del veicolo nel 2008, si erano affermati diversi orientamenti che avevano qualificato, rispettivamente, tale misura come **misura di sicurezza patrimoniale**<sup>14</sup>, come sanzione amministrativa<sup>15</sup> o come sanzione penale<sup>16</sup>.

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente erano intervenute, nel febbraio 2010, **le Sezioni Unite** che avevano riconosciuto esplicitamente alla confi-

---

stro, cit.; POTETTI, *La confisca*, cit.

<sup>13</sup> La *dottrina* osserva, infatti, che qualora si ritenesse immutata la natura giuridica della confisca, non vi sarebbero problemi di diritto intertemporale con riferimento ai decreti di sequestro preventivo adottati precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 120/2010 (cfr. GATTA-VIGANO, *Natura giuridica*, cit.; DIES, *I primi interventi*, cit.). Cfr., anche, GIP Rovereto, 2.12.2010, *Dejure*; Trib. Brescia, 27.01.2011, C.G., *Dejure* e Trib. Brescia, 21.09.2010, G.N.F., *Dejure*, il quale sottolinea che nulla viene innovato in ordine al sequestro preventivo penale.

<sup>14</sup> Questo era l'*indirizzo assolutamente maggioritario* nella giurisprudenza di legittimità, cfr., per tutte, Cass., sez. IV, 2.10.2009, n. 1539, Pittavino, CED 246293, *AGcirc* 2010, 7-8, 619; Cass., sez. IV, 4.6.2009, n. 32932, Simioni, CED 244977, *RP* 2009, 12, 1384; Cass., sez. IV, 3.4.2009, n. 38179, Meschieri, CED 245307, *AGcirc* 2010, 430. A sostegno di tale orientamento veniva valorizzato il rinvio all'art. 240 co. 2 c.p. e veniva identificata la *ratio legis* della disposizione in esigenze preventive e cautelari, mutate a loro volta sulla pericolosità della cosa derivante dalla sua disponibilità in capo al reo.

<sup>15</sup> I maggiori contrasti interpretativi sono sorti con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 186 co. 7 c.strad., per il caso di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico. Tale disposizione sembra definire la confisca come sanzione amministrativa accessoria, al pari della sanzione della sospensione della patente, ma rinvia - per la disciplina - all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. che, secondo l'orientamento prevalente, prevedeva la misura di sicurezza patrimoniale della confisca. Cfr. Cass., sez. IV, ord. 27.10.2009, n. 44640, Caligo, *Dejure*; Trib. Savona, 14.2.2009, Fischietti, *Dejure*; Trib. Genova, 27.11.2008, Benitez Gonzales, *Dejure*.

<sup>16</sup> Cfr. T Trento, 10.11.2008, Holzer, *RP* 2009, III, 326. Evidenzia la connotazione sanzionatoria della confisca anche Cass., sez. IV, 29.04.2009, n. 32916, Ponzoni, CED 244975, *Dejure*.

sca prevista dall'art. 186 c.strad. **la natura di sanzione penale accessoria**<sup>17</sup>.

**Nello stesso senso** si era espressa anche **la Corte costituzionale** nel dichiarare la **parziale illegittimità costituzionale** dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., nella parte in cui rinviava all'art. 240 co. 2 c.p. In tal modo, si intendeva recidere ogni legame con la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali, meno garantistica rispetto a quella propria delle pene, alla quale la confisca del Codice della strada doveva essere ricondotta nel rispetto dell'art. 7 Cedu<sup>18</sup>.

A distanza di nemmeno due mesi dalla sentenza della Corte costituzionale, che sembrava aver dato una soluzione definitiva alla questione<sup>19</sup>, è intervenuta la **I. n. 120/2010** che, modificando il dettato dell'art. 186 c.strad., ha conferito rinnovata attualità al **medesimo problema interpretativo**.

La novella legislativa, infatti, sembra *prima facie* recepire la pronuncia della Consulta. Da un lato, non viene più riproposto il rinvio all'art. 240 co. 2 c.p. e, dall'altro lato, sembra rimasta invariata la funzione prevalentemente afflittiva e repressiva del provvedimento ablativo<sup>20</sup>.

Di diverso avviso si è, invece, mostrata la giurisprudenza di legittimità che, in modo pressoché unanime, ha affermato la **natura amministrativa** della confisca in esame<sup>21</sup>. Si è valorizzata, in particolare, l'introduzione del **rinvio**, ai fini del sequestro

<sup>17</sup> Cfr. Cass., sez. un., 25.02.2010, n. 23428, Caligo, CED 247042, *Gdir* 2010, 27, 69, con nota di AMATO. In senso conforme: Cass., sez. IV, 18.03.2010, n. 25533, S.S., *Dejure*; Cass., sez. IV, 29.04.2010, n. 20093, Z., *Dejure*; Cass., sez. IV, 24.06.2010, n. 32045, R., *Dejure*. A sostegno della natura penale della confisca si affermava che: - l'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., stabilendo che la confisca dovesse essere disposta anche in caso di sospensione condizionale della pena, costituiva una deroga all'art. 166 co. 1 c.p.; - il richiamo all'art. 240 co. 2 c.p. aveva l'unica funzione di rimarcare l'obbligatorietà della confisca; - la confisca aveva una funzione essenzialmente punitiva, avuto riguardo alla *ratio legis* del d.l. n. 92/2008, alla circostanza che la misura avrebbe trovato applicazione anche con riferimento al veicolo incidentato o temporaneamente inutilizzabile, nonché alla sua inefficacia preventiva, non essendo capace di impedire al reo l'impiego di altri veicoli; - tale interpretazione era conforme alla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, sez. II, sent. 20.01.2009, Soc. Sud Fondi s.r.l. c. Italia, *FI* 2010, IV, 1, con nota di NICOSIA, *CP* 2009, VII-VIII, 3180, con nota di BALSAMO-PARASPORO).

<sup>18</sup> C. cost., 4.06.2010, n. 196, cit.; cfr. ABBADESSA, *Guida in stato di ebbrezza e divieto di applicazione retroattiva della confisca del veicolo (Corte cost. n. 196/2010)*, [in questa rivista](#); MANES, *La confisca "punitiva" tra Corte costituzionale e CEDU: sipario sulla "truffa delle etichette"*, *CP* 2011, II, pp. 534 ss.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 17.09.2010, n. 36793, *Dejure*.

<sup>20</sup> La maggior parte degli argomenti addotti in precedenza a sostegno della natura penale della confisca (*supra*, nota 17) sono, invero, tuttora proponibili con riferimento al nuovo art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. Affermano la perdurante natura penale della misura ablativa, GIP Avellino, 18.05.2011, [in questa rivista](#); Trib. Brescia, 27.01.2011, cit.; GIP Rovereto, 2.12.2010, cit.; Trib. Brescia, 21.09.2010, cit. Tali sentenze fanno leva anche sul riconoscimento del potere di revoca della confisca in capo al giudice penale, ai sensi dell'art. 186 co. 9 *bis* c.strad. In *dottrina*, cfr. DIES, *La confisca del veicolo prevista dall'art. 186, commi 2 e 7 cod. str., tra disorientamenti interpretativi e caos normativo*, *Resp. civ. e prev.* 2010, pp. 2034 ss.

<sup>21</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 4.11.2010, n. 40523, cit.; Cass., sez. IV, 27.10.2010, n. 44903, Mascia, CED 249064, *Dejure*, le quali sostengono che, diversamente opinando, la nuova disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima perché sarebbe sottratta ai principi ed alle garanzie proprie della giurisdizione penale. V., da ultimo, Cass., sez. IV, 12.07.2011, n. 34459, cit.; Cass., sez. IV, 25.03.2011, n. 32163, P., *Dejure*; Cass., sez. IV, 24.03.2011, n. 17495, B., *Dejure*; Cass., sez. IV, 1.03.2011, n. 24549, I.A., *Dejure*; Cass., sez. IV, 25.02.2011, n. 15022, Baldi, CED 250229, *CP* 2012, 2, 667; Cass., sez. IV, 26.01.2011, n. 16553, P., *Dejure*; Cass., sez. IV, 21.01.2011, n. 15010, P.G., CED 250222.

Nella *giurisprudenza di merito*, cfr., Trib. Lecce, sez. dist. Nardò, 10.10.2011, V.C.M.J., [in questa rivista](#), con

della vettura, **all'art. 224 ter c.strad.**<sup>22</sup>

Le **Sezioni Unite**, nella sentenza annotata, **ritengono di uniformarsi a quest'ultimo orientamento**. Allo stesso tempo, però, la Suprema Corte riconosce che la 'nuova' misura ablativa è **rimasta connotata da funzioni afflittive e repressive**.

A dispetto della diversa qualifica giuridica, infatti, *"si ritiene che vi sia **contiguità normativa** tra la confisca come sanzione penale e la confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguità di effetti delle due misure accessorie"*<sup>23</sup>.

Muovendo da tale considerazione, la Corte giunge ad affermare che la misura ablativa in esame deve essere ricondotta all'interno dell'ambito di applicazione **dell'art. 7 Cedu**, con la conseguente necessità di applicare i principi garantistici tradizionalmente appartenenti alla materia penale, quali il principio di legalità ed il necessario accertamento del nesso psicologico tra il soggetto destinatario della sanzione ed il reato commesso<sup>24</sup>.

#### 4. Sulle questioni di diritto intertemporale.

Con riferimento alla disciplina transitoria che deve trovare applicazione nel caso di specie, **nel silenzio del legislatore del 2010**, è necessario determinare se:

- il giudice penale sia rimasto competente a disporre la confisca amministrativa del veicolo;
- sia ancora oggi ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e quale sia la disciplina applicabile ai fatti commessi ed ai decreti di sequestro disposti antecedentemente alla novella legislativa<sup>25</sup>.

Con riferimento al *primo profilo*, le **Sezioni Unite** aderiscono all'orientamento

---

nota di PARODI; Trib. Catanzaro, 5.07.2011, *Dejure*; Trib. Pisa, 28.01.2011, cit.; Trib. Torino, 20.01.2011, cit.; Trib. Pisa, 17.12.2010, n. 1297, cit.; Trib. Pisa, 15.10.2010, n. 481, cit.; Trib. Camerino, 1.10.2010, P., *Dejure*. In senso contrario, v. GIP Avellino, 18.5.2011, cit.; Trib. Brescia, 27.01.2011, cit.; Trib. Brescia, 21.09.2010, cit. In dottrina, cfr. GATTA-VIGANÒ, *Natura giuridica*, cit.; POTETTI, *La confisca*, cit.; MANES, *La confisca*, cit.; PISTORELLI, *La confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici tra interpretazioni giurisprudenziali e innovazioni legislative*, CP 2011, I, pp. 57 ss.; D'AURIA, *Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale*, DPP 2010, pp. 1274 ss.

<sup>22</sup> Viene riconosciuto all'art. 224 ter c.strad. (che disciplina il procedimento di applicazione del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo) il rango di norma generale, capace di attribuire natura amministrativa alle ipotesi di confisca e di sequestro del veicolo che accedono alle fattispecie di reato previste dal Codice della strada.

<sup>23</sup> V. p. 6 della motivazione.

<sup>24</sup> Cfr. p. 10 della motivazione. In questo senso, v. anche Trib. Lecce, sez. dist. Nardò, 10.10.2011, cit. In dottrina, v. MANES, *La confisca*, cit.

<sup>25</sup> Il problema non si pone, invece, con riferimento ai provvedimenti di sequestro di cui all'art. 321 co. 1 c.p.p., perché privi del nesso di strumentalità con la confisca e mutuati sulla diversa esigenza di interrompere l'iter criminoso dell'agente. Cfr. Cass., sez. IV, 25.02.2011, n. 15022, cit.; Cass., sez. IV, 24.11.2010, n. 170, Mazzola, CED 249290, *Dejure*; Cass., sez. IV, 11.11.2010, n. 158, D., *Dejure*; Cass., sez. IV, 13.10.2010, n. 44895, Pacifici, CED 249063, *Dejure*. In dottrina, cfr. DIES, *I primi interventi*, cit.; POTETTI, *La confisca*, cit.

prevalente che si è affermato in seno alla Quarta Sezione Penale<sup>26</sup> circa la permanenza della **competenza del giudice penale**, sicché - con riguardo alla vicenda sottostante - il procedimento può correttamente proseguire<sup>27</sup>.

In relazione al *secondo profilo*, sebbene in un primo momento siano sorti orientamenti discordanti<sup>28</sup>, si è consolidata di recente l'opinione favorevole alla perdurante efficacia dei sequestri disposti precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 120/2010.

Rilevato che la novella legislativa ha lasciato immutata la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza e si è limitata a ri-qualificare la natura della sanzione accessoria, non sarebbe corretto parlare di *abolitio criminis*. Si tratterebbe, invece, di una successione di leggi modificative del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo (e, in particolare, della depenalizzazione della sanzione accessoria)<sup>29</sup>, con la logica conseguenza che, in virtù dei principi del *tempus regit actum* e della *perpetuatio iurisdictionis*, i procedimenti pendenti devono legittimamente continuare. Il giudice dovrà, tuttavia, disporre la confisca amministrativa, in quanto per definizione meno gravosa per il condannato<sup>30</sup>.

Nello stesso senso si esprimono le **Sezioni Unite**. I **provvedimenti emanati sotto il vigore della precedente disciplina** - come quello sottostante alla vicenda *de quo* -

---

<sup>26</sup> Cfr., da ultimo, Cass., sez. IV, 12.07.2011, n. 34459, cit.; Cass., sez. IV, 25.03.2011, n. 32163, cit.; Cass., sez. IV, 24.03.2011, n. 17495, cit.; Cass., sez. IV, 1.03.2011, n. 24549, cit.; Cass., sez. IV, 25.02.2011, n. 15022, cit.; Cass., sez. IV, 26.01.2011, n. 16553, cit. V., anche, Trib. Lecce, sez. dist. Nardò, 10.10.2011, cit.; Trib. Pisa, 28.01.2011, cit.; Trib. Torino, 20.01.2011, cit. *In senso contrario*, v. Trib. Pisa, 17.12.2010, n. 1297, cit.; Trib. Pisa, 15.10.2010, n. 481, cit.; Trib. Roma, 20.9.2010, J.G.M., *Dejure*.

<sup>27</sup> Cfr. p. 6 della motivazione. A fronte dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. che prevede "*con sentenza di condanna [...] è sempre disposta la confisca del veicolo*", il rinvio all'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad. alla procedura di cui all'art. 224 *ter* c.strad. deve ritenersi limitato al solo provvedimento di sequestro, oggi di competenza dell'autorità amministrativa. Cfr., in *dottrina*, GATTA-VIGANÒ, [Natura giuridica](#), cit.; DIES, *La confisca*, cit.; ID., *I primi interventi*, cit.; POTETTI, *La confisca*, cit.

<sup>28</sup> Un *primo orientamento* sosteneva che fosse venuta meno la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nonché la giurisdizione del giudice penale a pronunciarsi sull'impugnazione del medesimo. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della novella legislativa, il sequestro preventivo si sarebbe trasformato automaticamente in sequestro amministrativo, con la conseguente applicazione dell'art. 205 c.strad. (opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - giudice di pace) cui il nuovo art. 224 *ter* co. 5 rinvia. Cfr. Cass., sez. IV, 22.09.2010, n. 38570, M.B., *Dejure*; Cass., sez. IV, 22.09.2010, n. 38569, G., *Dejure*; Cass., sez. IV, 21.09.2010, n. 41077, B., *Dejure*.

Un *secondo orientamento* riteneva che dovesse trovare applicazione il principio della *perpetuatio iurisdictionis* in capo al giudice penale, sicché i provvedimenti di sequestro preventivo precedentemente disposti sarebbero rimasti validi ed efficaci. Cfr. Cass., sez. IV, 24.11.2010, n. 170, cit.; Cass., sez. IV, 4.11.2010, n. 40523, cit.; Cass., sez. IV, 27.10.2010, n. 44903, cit.; Cass., sez. IV, 13.10.2010, n. 44895, cit.

Un *terzo orientamento*, infine, affermava che i sequestri preventivi anteriormente disposti dovessero essere revocati, essendo venuto meno il necessario nesso di strumentalità con la confisca penale. Non sarebbe stato nemmeno possibile applicare retroattivamente la sanzione amministrativa di nuova introduzione (arg. ex art. 1 l. n. 689/1981). Cfr. Trib. Pisa, 28.01.2011, cit.; Trib. Pisa, 17.12.2010, n. 1297, cit.; Trib. Pisa, 15.10.2010, n. 481, cit. Sembra aderire a questo orientamento anche Trib. Torino, 20.01.2011, cit. In tal senso, cfr. GATTA-VIGANÒ, [Natura giuridica](#), cit.; PADULA, *Sequestro*, cit.

<sup>29</sup> Cfr., per tutte, Cass., sez. IV, 6.10.2010, cit.

<sup>30</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 12.07.2011, n. 34459, cit.; Cass., sez. IV, 25.03.2011, n. 32163, cit.; Cass., sez. IV, 24.03.2011, n. 17495, cit.; Cass., sez. IV, 1.03.2011, n. 24549, cit.; Cass., sez. IV, 25.02.2011, n. 15022, cit.; Cass., sez. IV, 26.01.2011, n. 16553, cit.

sono tuttora validi ed efficaci ed il relativo *iter* deve essere esaurito<sup>31</sup>.

Il giudice penale, nel disporre la confisca, deve però tener conto della nuova connotazione amministrativa della misura e, di conseguenza, deve accertare la ricorrenza delle relative condizioni<sup>32</sup>.

## 5. La soluzione della questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite.

Affermata, dunque, la persistenza della base giuridica del sequestro preventivo in discussione, le Sezioni Unite procedono all'esame del merito della questione di diritto rimessa dalla Quarta Sezione, relativa alla definizione del **concetto di 'appartenenza' della cosa suscettibile di confisca a terze persone estranee al reato, con particolare riferimento al contratto atipico di *leasing***.

A tal proposito, è doveroso osservare, da un lato, che siffatto presupposto negativo della confisca è rimasto formalmente invariato nel susseguirsi degli interventi normativi che hanno modificato l'art. 186 co. 2 lett. c) c.strad.; dall'altro lato, che la diversa opzione ermeneutica adottata in relazione alla natura del provvedimento ablativo *de quo*, in termini di misura di sicurezza o di sanzione dal contenuto afflittivo, può verosimilmente influenzare l'interpretazione della nozione di 'appartenenza'.

A seconda che si privilegi la funzione preventiva-cautelare o quella sanzionatoria-repressiva, tale concetto si mostra assai versatile nei contenuti, essendo potenzialmente capace di estendersi sino a comprendere la mera detenzione della cosa, oppure - al contrario - di stringersi attorno alla formale nozione civilistica di proprietà, maggiormente conforme, come si vedrà in prosieguo, alle garanzie del sistema punitivo<sup>33</sup>.

Il problema si è posto, soprattutto, con riferimento a due fattispecie: il veicolo in comproprietà e l'autovettura in *leasing*.

La condizione ostativa della confisca si compone di due elementi: l' 'appartenenza' della cosa a persone terze e l' estraneità di queste ultime alla commissione del reato.

Secondo l'*orientamento tradizionale* affermatosi nella giurisprudenza, il concetto di '**appartenenza**' ha una portata più ampia rispetto al diritto di proprietà, inteso in senso civilistico. Vengono, infatti, ricompresi nel suo ambito i diritti reali di godimento e di garanzia su cosa altrui.

In tale prospettiva, non sarebbero suscettibili di confisca le cose di proprietà di altre persone, né l'applicazione del provvedimento ablativo determinerebbe l'estinzione dei diritti reali minori costituiti a favore di terzi<sup>34</sup>. Di converso, viene esclu-

---

<sup>31</sup> Diversamente opinando, invece, il sequestro preventivo sarebbe rimasto privo di base giuridica.

<sup>32</sup> Cfr. pp. 6-7 della motivazione. Peraltro, si deve constatare che le condizioni legittimanti il sequestro amministrativo, sono del tutto analoghe a quelle che, in precedenza, il giudice doveva accertare con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca penale. In tal senso, v. Cass., sez. IV, 13.10.2010, n. 44895, cit.

<sup>33</sup> Sembrano condividere siffatta osservazione, Cass., sez. IV, 29.04.2010, n. 20093, Z., *Dejure*; Cass., sez. IV, 6.05.2009, n. 24015, Di Tucci, CED 244220, *Dejure*. Cfr., anche, NICOSIA, *Guida in stato di ebbrezza e sequestro/confisca di veicolo intestato a soggetto diverso dal conducente*, FI 2011, VI, pp. 365 ss.

<sup>34</sup> Cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 1.12.2009, n. 301, Capitalia Service J.v. s.r.l., CED 246035; Cass., sez. I,

sa ogni rilevanza alla semplice disponibilità giuridica del bene in capo ad un terzo.

Con riferimento al concetto di **estraneità al reato**, *parte minoritaria della dottrina* - in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale - considera tale solo il soggetto che non ha concorso, fisicamente o psichicamente, alla commissione dell'illecito<sup>35</sup>.

In termini più ampi, si è invece espressa la *Corte costituzionale*. In relazione ad alcune ipotesi speciali di confisca, la Consulta ha affermato che l'art. 27 co. 1 Cost. non consente di procedere alla confisca delle cose pertinenti al reato nei confronti di non sia l'autore del reato, non ne abbia tratto in alcun modo profitto oppure non sia nemmeno rimproverabile per difetto di vigilanza sulla cosa<sup>36</sup>.

Del medesimo avviso è l'*orientamento oggi prevalente* in dottrina e in giurisprudenza<sup>37</sup>, al quale aderiscono le **Sezioni Unite**. Ne consegue che **il terzo**, *“per considerarsi estraneo, deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenzi che abbiano favorito l'uso indebito della cosa”*<sup>38</sup>.

Si è cercato in tal modo di prevenire manovre elusive del reo, attraverso la cessione simulata della cosa a terzi (ovvero la cessione reale ad un prezzo simulato per attenuare le conseguenze della confisca del corrispettivo della cessione), nonché di ostacolare la possibilità di utilizzare beni di terzi per commettere il reato, senza alcuna conseguenza pregiudizievole per l'agente<sup>39</sup>.

In questa prospettiva, si è ammessa la confisca della cosa quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione a terzi sia del tutto fittizia e di

---

21.11.2007, n. 45572, Upgrade s.r.l. Brescia, CED 238144; Cass., sez. I, 18.04.2007, n. 19761, C.T.F. Finanziaria s.p.a., CED 236825, CP 2008, V, 2093; Cass., sez. un., 28.04.1999, n. 9, Bacherotti, CED 213511, RP 1999, 633; Cass., sez. III, 24.03.1998, Galantino, CED 210742; *in senso più radicale*, per l'impossibilità di disporre la confisca della cosa sottoposta a garanzia reale a favore di terzi, v. Cass., Sez. I, 25.07.1991, n. 3117, Mendella, CED 187903. *Parte della dottrina* ha limitato il concetto di appartenenza alla sola titolarità del diritto di proprietà, in modo da impedire al reo di sottrarsi al provvedimento ablativo gravando fittiziamente il bene di diritti reali minori a favore di terzi compiacenti (ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, Dpen, III, 1989, pp. 39 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 687; assimila il concetto di appartenenza a quello di proprietà anche C. cost., 19.01.1987, n. 2). Si è, tuttavia, osservato che tale interpretazione non recherebbe alcun pregiudizio ai terzi poiché lo Stato, diventando proprietario della *res*, acquisterebbe tale diritto con gli stessi limiti che esso aveva in capo al reo. Lo Stato sarebbe, pertanto, tenuto a rispettare i diritti altrui e a non opporsi al loro esercizio (GUARNERI, *Confisca (dir. pen.)*, NsD, IV, 1959, pp. 40 ss.; FORNARI, *sub art. 240*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, V ed., 2008, p. 627).

<sup>35</sup> Cfr., ALESSANDRI, *Confisca*, cit., pp. 55 ss.; FORNARI, *sub art. 240*, cit., pp. 627-628.

<sup>36</sup> Cfr. C. cost., 19.01.1987, n. 2, cit.; C. cost., 21.12.1976, n. 259; C. cost., 9.07.1974, n. 229.

<sup>37</sup> Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 687; GUARNERI, *Confisca*, cit., p. 42. Cfr. Cass., 27.11.2008, n. 2024, Familio, CED 238590; Cass., 8.07.2004, Sulika, CED 229984; Cass., sez. un., 24.05.2004, n. 29951, Curatela fallimento s.r.l. P.I., CED 228164, *Dejure*. Nella *giurisprudenza di merito*, si veda, Trib. Milano, sez. XI, 2.03.2009, *Fambr* 2009, I, 55.

<sup>38</sup> V. p. 8 della motivazione.

<sup>39</sup> Cfr. LUNGHINI-MUSSO, *La confisca nel diritto penale*, CM 2009, II, *Le Rassegne*, pp. 19 ss.

affermare che, in realtà, sia l'autore dell'illecito ad averne la sostanziale disponibilità<sup>40</sup>.

Si è, inoltre, attribuito al terzo l'onere probatorio circa la propria estraneità in buona fede alla commissione del reato<sup>41</sup>.

Con specifico riferimento alla fattispecie contravvenzionale in relazione alla quale è sorta la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite, la giurisprudenza ha escluso che possa attribuirsi la qualifica di terzo estraneo al reato al soggetto che, per **difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo, abbia agevolato la perpetrazione dell'illecito**<sup>42</sup>.

Né tantomeno, l'**intestazione fittizia** del veicolo a terzi può inibire il provvedimento ablativo<sup>43</sup>. Viene, infatti, dato rilievo al **possesso abituale e continuativo della cosa in capo al reo**, al suo dominio concreto e non occasionale anche sotto forma di detenzione<sup>44</sup>.

Per questa via, si è giunti ad affermare la confiscabilità del bene in **comproprietà** tra il reo e terzi estranei al reato<sup>45</sup>, e si è, inoltre, ribadito che **spetta al terzo provare**, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche la propria buona fede, ovvero l'esercizio della diligenza e della vigilanza richieste per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto<sup>46</sup>.

---

<sup>40</sup> Cfr. Cass., sez. II, 3.02.2011, n. 13360, Cioce, CED 249885; Cass., sez. IV, 14.01.2010, n. 11230, P., *Dejure*; Cass., sez. II, 10.06.2009, n. 29495, Di Stefano, CED 244435, CP 2010, VI, 2277; Cass., sez. II, 30.01.2008, n. 7936, B., *Dejure*; Cass., sez. VI, 30.01.1991, Longo, *Dejure*. V. anche l'art. 260 *ter* d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 205/2010.

<sup>41</sup> Cfr. Cass., sez. II, 29.10.2009, n. 46737, Nautiche Portegrandi s.r.l., CED 245576; Cass., sez. II, 4.11.2008, n. 46012, Castellano, CED 241771; Cass., sez. II, 30.01.2008, n. 7936, cit.; Cass., sez. I, 21.02.2004, n. 21860, Dragomirescu, CED 228512, RP 2004, 1220; *contra*, Cass., sez. II, 23.03.2011, n. 17287, T., *Dejure*. *Parte della dottrina* ha obiettato che quest'orientamento supera la lettera della legge *in malam partem* e si pone in contrasto con il principio secondo cui l'onere della prova spetta all'accusa (arg. *ex* art. 27 Cost.). V., per tutti, LUNGHINI-MUSSO, *La confisca*, cit., p. 20. V. anche l'art. 474 *bis* c.p., introdotto con la l. n. 99/2009.

<sup>42</sup> Cass., sez. I, 7.07.2011, n. 34722, G.E. Capital S.F. s.p.a., CED 251175; Cass., sez. VI, 07.01.2010, n. 11791, M.S., *Dejure*; Cass., sez. IV, 22.05.2009, n. 26438, B., *Dejure*. V., anche, Cass., sez. IV, 14.07.2010, n. 34687, Silvestri, CED 248087, *Dejure*, in relazione ad un caso in cui il proprietario del veicolo risultava a bordo con il trasgressore.

<sup>43</sup> Cass., sez. IV, 20.01.2011, n. 13751, R.I., *Dejure*; Cass., sez. IV, 14.01.2010, n. 11230, cit.; Cass., sez. IV, 22.12.2009, n. 10458, D.S., *Dejure*. Considerano ammissibile la confisca del mezzo intestato ad una società, utilizzato da uno dei soci: Cass., sez. IV, 23.02.2012, n. 10912, C.G., *Dejure*; Cass., sez. I, 23.09.2010, n. 38633, Renzini, CED 248678; *contra*, Cass., sez. IV, 2.10.2009, n. 1536, Pittavino, CED 246293.

<sup>44</sup> Cass., sez. IV, 26.01.2011, n. 16553, cit.; Cass., sez. IV, 25.03.2010, n. 24291, cit.; Cass., sez. IV, 26.02.2010, n. 20610, Messina, CED 247326; Trib. Cassino, 14.07.2011, n. 334, *Dejure*. Cfr., in argomento, NICOSIA, *Guida in stato*, cit., pp. 365 ss.

<sup>45</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 24.6.2010, n. 32045, cit.; Cass., sez. IV, 3.7.2009, n. 41870, Baratto, CED 245439; Cass., sez. IV, 6.05.2009, n. 24015, cit. V. anche Cass., sez. IV, 3.07.2009, n. 32968, V., *Dejure*; Cass., sez. IV, 24.06.2009, n. 28189, Trudu, CED 244690, *Dejure*, che riconoscono la possibilità di procedere a sequestro preventivo dell'intero veicolo in vista della futura confisca ed il diritto del comproprietario ad ottenere la propria quota solo sul ricavato del prezzo di vendita del bene. In *sensu parzialmente difforme*, Cass., sez. IV, 20.01.2011, n. 13751, cit., che ammette la possibilità di disporre il sequestro dell'intero bene in comproprietà solamente quando lo stesso sia nella disponibilità del reo, si tratti di bene indivisibile o sussistano comprovate esigenze di conservazione. Sulla confisca 'pro-quota' del bene in comproprietà, cfr. Cass., sez. IV, 1.12.2010, n. 45376, C., *Dejure*; Cass., sez. IV, 13.10.2010, n. 2819, A., *Dejure*; Cass., sez. IV, 2.03.2010, n. 24288, cit.; Cass., sez. IV, 18.09.2009, n. 48031, S.T., *Dejure*.

<sup>46</sup> Cass., sez. I, 7.07.2011, n. 34722, cit.; Trib. Camerino, 20.12.2011, GM 2012, II, 437.

Prendendo le mosse da siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, le Sezioni Unite affrontano la specifica tematica del **contratto atipico di leasing**.

Al riguardo, le pronunce giurisprudenziali che si sono sinora occupate della questione non hanno risolto il problema in modo chiaro ed univoco.

Si registra, infatti, un *primo orientamento* che, attribuendo rilievo all'esigenza cautelare sottostante al provvedimento ablativo, ha ritenuto necessario interrompere il rapporto tra l'agente e la *res* nella sua disponibilità materiale. La cosa detenuta in forza di tale contratto è, perciò, confiscabile perché **"appartiene" al soggetto utilizzatore**, in quanto titolare del diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. La **società di leasing, formale intestataria del bene, potrà richiederne la restituzione solamente provando la cessazione degli effetti del contratto**<sup>47</sup>.

Un *secondo orientamento*, pur concordando circa l'**ammissibilità del sequestro del bene in leasing** utilizzato dall'agente per commettere il reato, riconosce anche in capo alla **società concedente l'interesse di richiederne la restituzione**<sup>48</sup>.

Un *terzo orientamento*, infine, sembra **negare la possibilità di confiscare** il bene concesso in utilizzo attraverso il contratto di locazione finanziaria fino al pagamento del prezzo di riscatto, momento in cui ne viene trasferita la proprietà all'utilizzatore, qualora la società di *leasing* provi la propria buona fede al momento della conclusione del contratto<sup>49</sup>.

La Suprema Corte, nella sentenza annotata, evidenzia innanzitutto i **caratteri speciali del contratto atipico di leasing**, con riferimento – in particolare – alle peculiari posizioni giuridiche del concedente e dell'utilizzatore.

Tale contratto, sia nella forma del *leasing* finanziario<sup>50</sup> sia in quella *leasing* traslativo<sup>51</sup>, consiste nella **messa a disposizione** di un bene **a favore dell'utilizzatore**, dietro il pagamento di un canone, con la possibilità - alla fine del periodo di locazione stabilito - di acquisire la proprietà della cosa con il versamento dell'ultima rata e del residuo prezzo di acquisto<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> Cass., sez. I, 7.07.2011, n. 34722, cit.; Cass., sez. IV, 11.02.2010, n. 10688, Di Giovanni, CED 246505, *Dejure*. In tal senso, v. anche Cass., sez. III, 12.12.2007, n. 4746, cit., che sottolinea la carenza di interesse a richiedere la restituzione del bene in capo alla società concedente fintantoché perdura il contratto di *leasing*. In forza di tale contratto, infatti, la società concedente ha solo diritto ed interesse al pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore. Cfr. APREA, *In tema di confisca di beni in leasing*, GI 2010, XII, pp. 2631 ss.

<sup>48</sup> Cass., sez. III, 3.02.2011, n. 13118, cit. (è necessario, però, precisare che la decisione riguarda un caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 co. 1 c.p.p.). Cfr., anche, Cass., sez. IV, 25.3.2010, n. 24291, cit.

<sup>49</sup> Cfr. Cass., sez. I, 7.07.2010, n. 33521, Fortis Lease s.p.a., CED 251165 (con riferimento ad un caso in cui di fatto i contratti di *leasing* erano anche stati risolti); Cass., sez. I, 21.04.2004, n. 21860, cit. In argomento, cfr. NAPOLITANO, *Problemi in tema di confisca*, cit., GI 2011, IV, pp. 918 ss.

<sup>50</sup> Con il termine *leasing* finanziario si intende quella tipologia di locazione finanziaria, detta anche 'di godimento', che ha come precipua funzione il finanziamento. Di conseguenza, il canone corrisposto costituisce il corrispettivo del godimento e dell'uso dei beni.

<sup>51</sup> Con il termine *leasing* traslativo si fa riferimento a quella tipologia di *leasing* ove la concessione in godimento del bene assume una funzione strumentale rispetto alla sua vendita ed è connotato da un prezzo di riscatto finale più basso rispetto al valore residuo del bene. Nelle intese delle parti, l'esercizio dell'opzione è circostanza certa.

<sup>52</sup> Cfr., per tutte, Cass., sez. III, 28.10.1983, n. 6390, Soc. Leasing c. Mammoletto, FI 1983, I, 2997. Cfr., NAPOLITANO, *Problemi in tema di confisca: la 'disponibilità' del bene in leasing e l'accertamento della 'buona fede' nella tutela del 'terzo estraneo'*, GI 2011, IV, pp. 918 ss.

Il **concedente rimane**, dunque, **proprietario** del bene per tutta la durata del contratto ed assume esclusivamente il rischio del mancato pagamento del canone.

Diversamente, **l'utilizzatore assume tutti i rischi** relativi alla cosa, sia con riferimento alla sua distruzione ed al suo deterioramento, sia quelli connessi alla circolazione stradale del veicolo (art. 91 co. 2 c.strad. che rinvia all'art. 2054 co. 3 c.c.). Egli diventa anche obbligato, in via solidale, con l'autore delle eventuali violazioni del Codice della strada per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti (art. 196 c.strad.).

Malgrado il riconoscimento di tali peculiarità, le **Sezioni Unite** ritengono di aderire all'orientamento più restrittivo, che **esclude la possibilità di considerare il bene concesso in leasing come 'appartenente' all'utilizzatore, anziché al concedente proprietario estraneo al reato.**

In mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso, infatti, il contratto atipico di *leasing* non può costituire una deroga alla disciplina ordinaria prevista a tutela della proprietà dei terzi estranei al reato.

*"La nozione di 'appartenenza' della cosa [...] non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale"*<sup>53</sup>.

**Se, dunque, il concedente – cui appartiene la cosa – è anche estraneo al reato non è confiscabile il bene oggetto del contratto di leasing.**

Questa soluzione trova conforto anche nell'**interpretazione 'convenzionalmente' orientata** dell'art. 186 co. 2 lett. c) agli artt. 7 Cedu e 1 Prot. Add. Cedu., così come interpretati dalla Corte EDU<sup>54</sup>.

Con riferimento all'**art. 7 Cedu**, le Sezioni Unite rilevano che, **la confisca 'amministrativa' prevista Codice della strada ha una sostanziale funzione repressiva tale da assumere la qualifica di pena nel sistema della Convenzione europea**<sup>55</sup> e da richiedere il rispetto del principio di legalità e di 'colpevolezza'<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> V. p. 9 della motivazione.

<sup>54</sup> Cfr. sul valore giuridico vincolante della Cedu e della giurisprudenza della Corte EDU, C. cost., 4.12.2009, n. 317; C. cost., 26.11.2009, n. 311; C. cost., 24.10.2007, nn. 348 e 349. In *dottrina v.*, per tutti, ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità in materia penale*, in MANES-ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, pp. 69 ss.; MANES, *La lunga marcia della Convenzione europea ed i nuovi "vincoli" per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in MANES-ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, pp. 3 ss.

<sup>55</sup> Cfr. Corte EDU, sent. 8.06.1976, Engel c. Paesi Bassi; Corte EDU, sent. 25.08.1987, Lutz c. Germania. Gli elementi da valutare affinché una sanzione prevista dall'ordinamento di uno Stato venga qualificata come sanzione penale ai sensi dell'art. 7 Cedu, possono essere così compendiate: - il collegamento ad una sentenza di condanna per un reato o, comunque, alla commissione di un reato; - la funzione repressiva e preventiva ed il carattere afflittivo; - la gravità della sanzione; - il procedimento previsto per la sua adozione ed esecuzione; - la qualificazione secondo il diritto interno (cfr. Corte EDU, sez. II, dec. 30.08.2007, Sud Fondi e altri c. Italia; Corte EDU, sent. 9.02.1995, Welch c. Regno Unito). In questi termini si è espresso anche Trib. Lecce, sez. dist. Nardò, 10.10.2011, cit.

<sup>56</sup> Cfr. MANES, *La lunga marcia*, cit., pp. 27 ss.

Per poter irrogare la misura della confisca di un bene di proprietà di terzi è, dunque, necessario preliminarmente accertare - in capo a questi ultimi - la sussistenza “di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale”<sup>57</sup>.

In relazione all’art. 1 del Prot. Add. alla Cedu, la Suprema Corte valorizza la portata garantistica del **principio di legalità**, ivi contenuto, con riferimento alla limitazione del diritto di proprietà da parte dello Stato, insita nell’applicazione della misura della confisca. Ne consegue che, **al di fuori delle previsioni normative espresse**, il provvedimento che dispone **la confisca** (o il sequestro preventivo ad essa finalizzato) **configura un’illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo**<sup>58</sup>.

Le Sezioni Unite giungono in tal modo ad enunciare il seguente principio di diritto:

*“non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”*<sup>59</sup>.

Con riferimento al caso di specie, dunque, il ricorso del PM presso il Tribunale di Rimini deve essere rigettato perché la società di *leasing* concedente, proprietaria del veicolo, risulta estranea al reato, sicché il mezzo non è confiscabile, né può essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Nei confronti dell’utilizzatore, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 186 co. 2 lett. c) c.strad., sarà solamente applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 4 anni (ossia, per un periodo di tempo raddoppiato rispetto alla previsione ordinaria).

---

<sup>57</sup> V. p. 10 della motivazione, argomentato con riferimento a Corte EDU, sez. II, dec. 30.08.2007, cit.; Corte EDU, sez. II, sent. 20.01.2009, cit.; Corte EDU, sez. V, sent. 17.12.2009, M. c. Germania. In dottrina, v. ABBADESSA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, [in questa rivista](#), 2011, I, pp. 281 ss.; MANES, *La lunga marcia*, cit., pp. 27 ss.; PANZARASA, *Uno studio de lege lata e de iure condito sui presupposti processuali dell’applicazione della confisca*, RIDPP 2010, IV, pp. 1671 ss.

<sup>58</sup> Cfr. Corte EDU, sez. II, sent. 20.01.2009, cit. V. ABBADESSA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto di proprietà (art.1 Prot. 1 CEDU)*, [in questa rivista](#), 2011, I, pp. 323 ss.

<sup>59</sup> V. p. 11 della motivazione.